



*Prot. n.*

*N.*

*Rep.*

*SCHEMA DI CONTRATTO*

*PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI 60 MESI  
DI UN SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA ASSEGNARE ALLA UOC  
DI NEUROCHIRURGIA della Valtellina e dell’Alto Lario CIG  
979746323D*

*tra*

*Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e  
dell’Alto Lario - Via Stelvio,25 - 23100 Sondrio - Via  
Stelvio,25 - 23100 Sondrio -*

*E*

*Medtronic Italia Spa - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156 - Sede  
Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156  
Milano -*



	Premessa
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Importo del contratto
ART. 5	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio/fornitura
ART. 6	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 7	Trattamento dei dati personali -Obblighi di riservatezza
ART. 8	Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva
ART. 9	Subappalto
ART. 10	Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità (DGR Lombardia n./5408 del 25/10/2021)
ART. 11	Cauzione definitiva
ART. 12	Recesso
ART. 13	Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
ART. 14	Contestazioni e penalità
ART. 15	Risoluzione
ART. 16	Fallimento dell'appaltatore e morte del titolare - altre modifiche soggettive



ART. 17	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ART. 18	Fatturazione e pagamenti
ART. 19	Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 20	Foro di competenza
ART. 21	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione
ART. 22	Clausola finale



**PREMESSA**

Con decreto a contrarre n. 91 del 28.02.2022 l'ASST di Cremona ha indetto, ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) una gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di un sistema di neuronavigazione occorrente alla U.O.C. Neurochirurgia dell'ASST di Cremona da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice.

ASST Cremona ha contemplato, nel Disciplinare di gara, Paragrafo 3.2.4. - Opzione clausola di adesione successiva - la possibilità di adesione successiva per ASST Valtellina Alto.

Con decreto n. 416 del 31.08.2022 ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di Medtronic Italia Spa.

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio



dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 - comma 9 - del Codice.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*, il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 1 - NORME REGOLATRICI**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'Appaltatore, il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, il Bando di gara, il



Disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) dal Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito <https://www.asst-val.it/amministrazione-trasparente> (sezione "Amministrazione trasparente" - Disposizioni generali - Atti generali);
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali sottoscritto dall'Appaltatore ed allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi



carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST.

**ART. 2 - OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in service di 60 mesi di un sistema di neuronavigazione occorrente alla U.O.C. Neurochirurgia dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. Per la descrizione dettagliata si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale unitamente all'offerta presentata.

**ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI DI PROROGA E RINNOVO**

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 60 (sessanta) **decorrenti dalla data di collaudo positivo.**

Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla



naturale scadenza contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo esaurimento. Al termine del contratto, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Appaltatore si impegna a garantire la regolarità della forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all'ASST di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.

**ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO E MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2 viene determinato in € 387.945,08 (trecentoottantasettenovecentoquarantacinque, zerootto), iva esclusa. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASST, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.

**ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA**





## **FORNITURA**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che si allega. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

## **ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**



L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,



derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. L'ASST:

- in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 comma 5 del Codice, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, invita per iscritto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASST paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al



subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

## **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

### **7.1 Trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

### **7.2 Obbligo di riservatezza**

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire l'Azienda rispetto alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento del contratto. Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti. L'aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni



utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nel servizio ed assume tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

**ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza Assicurativa n. **ITLSCC30737**, già attivata, con **CHUBB EUROPEAN GROUP SE** autorizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei



danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura e dei servizi connessi oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro :

**R.C.T. : EURO 5.000.000 per sinistro ed anno assicurativo**

**R.C.P. EURO 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo**

**Decorrente dal 01.05.2022 scadenza premio 01.05.2024 che**

**sarà rinnovata fino a 12 mesi successivi alla scadenza**

**del presente contratto,** per la copertura di tutti i rischi

di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale di efficacia del

contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in

grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà

di diritto con conseguente incameramento della cauzione

prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di

risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO**



L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

**ART. 10 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR LOMBARDIA N. XI/5408 DEL 25/10/2021)**

**10.1 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti**

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << *L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio*



*o fornitura affidati>>. Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>. Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs. 50/2016: < Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>.*

## **10.2- Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito





trascritto. Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>> Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### **10.3 - Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante**

Qualora nel momento della sottoscrizione del contratto sia completamente operativa la piattaforma T&T di cui alla DGR Lombardia n./5408 del 25/10/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto all'utilizzo della stessa per la trasmissione



di tutte le informazioni relative a ciascun eventuale subcontratto. In ogni caso, nelle more di detta operatività, l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi informativi richiamati al precedente punto 10.1;

#### **10.4 – Sanzioni**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. Nel caso l'Amministrazione accerti che la clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Il mancato invio alla stazione appaltante delle informazioni dovute (o la mancata compilazione della SCHEDA T&T quanto attiva) da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. L'omessa trasmissione dei dati (o l'omessa trasmissione



della SCHEDA T&T quando attiva) è equiparato al caso della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti e di applicare nei confronti dell'affidante e dell'affidatario:

- una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio delle informazioni (o della SCHEDA T&T quando attiva), l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria n. **896BGI2300557** dell'importo di **Euro 15.517,80** rilasciata da **DEUTSCHE BANK SPA** in data **16.02.2023** , resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST Valtellina Alto Lario. La garanzia deve avere validità



temporale di almeno 12 mesi superiore rispetto alla scadenza contrattuale.

L'efficacia della garanzia definitiva decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di conformità ovvero di regolare esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto stesso.

In ogni caso la garanzia cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,



attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'ASST ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

**ART. 12 - RECESSO**

L'ASST ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In particolare, l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA)



provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente contratto a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

In caso di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, nella misura definita dall'art. 109 del Codice. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ASST potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tale caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che



tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

**ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett.

d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991.

La cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti con contestazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica. Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art 106 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e devono essere notificate alla amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario



entro 45 giorni dalla notifica della cessione; in ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

#### **ART. 14 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni dell'appalto e del perfetto svolgimento del servizio. Qualora l'ASST, nell'attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell'appalto, eccezione fatta per i casi di forza maggiore o derivanti da altra causa indipendente dalla volontà dell'appaltatore, invierà contestazione in forma scritta all'appaltatore. L'appaltatore dovrà in ogni caso





comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Si applicheranno le penali di seguito indicate:

#### **Ritardi di consegna**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dell'apparecchiatura e dei dispositivi verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine con rispetto del limite complessivo massimo del 10% stabilito dal combinato disposto degli artt. 298 e 145 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

#### **Altre inadempienze**

Qualora l'impresa aggiudicataria non rispettasse i tempi previsti per l'intervento e il ripristino della funzionalità degli strumenti nel periodo di garanzia, come da precedente punto, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;
- errata o inadeguata riparazione o ripristino.

#### **Violazione patto di integrità**



In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale sino al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze. Per violazione degli obblighi pervisti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al precedente art. 10 saranno applicate le penali nello stesso disciplinate. Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato. È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

**ART. 15 - RISOLUZIONE**

L'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei



seguenti casi:

- reiterati inadempimenti imputabili al fornitore comprovati da almeno tre contestazioni ufficiali;
- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra le apparecchiature offerte in sede di gara e quelle fornite;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;



- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- gravi violazioni del Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito <https://www.asst-val.it/amministrazione-trasparente> (sezione "Amministrazione trasparente" - Disposizioni generali - Atti generali);
- violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi, come richiesto da specifico articolo del presente disciplinare. L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di



diritto, nei seguenti casi:

- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

L'ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett.

a) e b) del D. Lgs 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto l'ASST interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla



procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

**ART. 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL  
TITOLARE; ALTRE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 - commi 17 e 18 - del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ASST interpella progressivamente i soggetti che hanno



partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

**ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ASST ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona di **Francesco De Simone** **Collaboratore Tecnico Professionale S.S. Ingegneria Clinica ASST Valtellina Alto Lario.**

Il DEC è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le



comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di collaudo, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASST, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASST, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità prima del pagamento di ogni fattura. L'Appaltatore ha individuato il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

**ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni





dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'Azienda. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: XL61VC**

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- A. il Codice Identificativo **Gara CIG 96081174F9**, tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136,



previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

B. il Codice unico di Progetto (CUP) , in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

C. data e numero d'ordine di acquisto

D. data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazione, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.74 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, **nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici**, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> ), i seguenti dati:



<p>Nel campo &lt;CodiceTipo&gt;</p>	<p>'DMX', con X= [1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.</p> <p>Quindi:</p> <p>per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"</p> <p>per "Sistema o kit Assemblato"</p> <p>0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio</p>
<p>Nel campo &lt;CodiceValore&gt;</p>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014)</p> <p>Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono</p>



	<p>tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0</p>
--	--

In attuazione del comma 2 dell'art. 29 del D.L. del 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Dicembre 2017 nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nel blocco "DatiBeniServizi" (Sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione "dettaglio Linee" (2.2.1), le seguenti informazioni:

<p>nel campo <b>&lt;CodiceTipo&gt;</b> (sezione 2.2.1.3.1)</p>	AICFARMACO
<p>nel campo <b>&lt;CodiceValore&gt;</b> (sezione 2.2.1.3.2)</p>	<p>Codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:</p> <p>0 = farmaco uso umano;</p>



	<p>1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)</p> <p>9 = parafarmaco uso umano o veterinario</p> <p>8 = omeopatico uso umano o veterinario</p> <p>7 = galenici e altre tipologie di prodotti</p>
<p>nel campo &lt;UnitàMisura&gt; (sezione 2.2.1.6)</p>	<p>"Confezioni" o "Posologie" sono le unità in cui è espresso il campo</p> <p>&lt;Quantità&gt;: Identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche</p>
<p>nel campo &lt;Quantità&gt; (sezione 2.2.1.5)</p>	<p>Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico con il codice di AIC</p>

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle



fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

**ART. 19 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con



il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ASST. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione all'ASST medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'ASST si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASST entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte



dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

**ART. 20 - FORO DI COMPETENZA.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di SONDRIO.

**ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

**ART. 22 - CLAUSOLA FINALE**

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte





le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Letto, approvato e sottoscritto.

**ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

**L'APPALTATORE MEDTRONIC SPA**

*Il Direttore UOC Approvvigionamenti*

**Dr. Renato Paroli**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi*

*Documento informatico firmato digitalmente*

*del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs.*

*sensi*

*marzo 2005, n.82 e norme collegate*

*del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

*del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*